



**CONVITTO NAZIONALE "P. GALLUPPI"
CON ANNESSE SCUOLE INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
CORSO MAZZINI, 51 – 88100 Catanzaro**

Tel. Segreteria: 0961/741155 – Fax 0961/744768 – Tel. Direzione 0961/741744

Cod. Mecc.: CZVC01000A – E-mail: czvc01000A@istruzione.it

C.F.Convitto: 80003060797 C.F.Scuole annesse:97036480792

www.convittogalluppicz.edu.it

Circolare n°287

CONVITTO NAZIONALE - "P. GALLUPPI"-CATANZARO
Prot. 0007126 del 01/06/2023
I-1 (Uscita)

Ai docenti/Ai genitori-esercenti la potestà genitoriale degli alunni della Scuola secondaria I° grado

Agli alunni e alle alunne della Scuola secondaria I° grado

Al sito – Al RE

Oggetto: CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO – a.s. 2022/2023.

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva/all'esame di Stato degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, tenendo conto della normativa vigente.

Ai sensi del D.Lvo 62/2017, è ammesso allo scrutinio finale l'alunno che abbia frequentato almeno il $\frac{3}{4}$ del piano educativo personalizzato calcolati tenendo conto delle eventuali deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti. Ai fini della validità dell'anno scolastico il limite massimo delle ore di assenza consentite è il seguente:

Ore settimanali	Ore annuali (per 33 settimane)	Presenze richieste (75% totale)	Assenze consentite (25% totale)	Assenze consentite in giorni
30	990	Ore 743	Ore 247	49 gg per le classi con 5 ore giornaliere; 41 gg per le classi con 6 ore giornaliere

All'art.5 comma 2 del Dlgs. 62/2017 è stabilito che "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione." I criteri generali, giusta delibera degli OO.CC., per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

- a)** motivi di salute (a titolo di esempio si indicano: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente), visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno), particolari cure e terapie programmate, donazioni di sangue, etc;
- b)** adesione a confessioni religiose che prevedano festività infrasettimanali o particolari periodi liturgici;
- c)** ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (per i figli dei detenuti);
- d)** motivi personali e/o di famiglia (a titolo di esempio si indicano: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per alunni stranieri e/o per motivi legali, alunni appartenenti a famiglie svantaggiate che non riescono a garantire ai figli una regolare frequenza, partecipazione ad attività sportive e agonistiche almeno di livello regionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.);

e) l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.

Il D.Lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

In ogni caso, la non ammissione è concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali. I docenti del Consiglio di Classe valuteranno la non ammissione di un alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato, qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e concessi gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative eventualmente previste dal piano didattico personalizzato dell'allievo.

In sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, il Consiglio di Classe, sarà tenuto a verificare la sussistenza del seguente requisito: "non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Rettore - Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93